

## STATUTO

### *Art. 1 - Denominazione*

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.164, è costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "AMG GAS S.R.L." di seguito indicata anche come "Società".

### *Art. 2 - Sede*

La Società ha sede legale nel comune di Palermo.

La Società potrà istituire in tutto il territorio sia nazionale che estero sedi secondarie, uffici amministrativi, succursali, agenzie, depositi.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale o della sede secondaria della Società nell'ambito del medesimo Comune e l'eventuale istituzione di uffici tecnici e/o amministrativi, senza rappresentanza stabile, sono di competenza dell'organo amministrativo; l'apertura e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede legale al di fuori del territorio del Comune di Palermo, sono di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

### *Art. 3 - Durata*

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2037, salvo proroghe nei modi determinati dalle norme di legge o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

### *Art. 4 - Oggetto sociale*

La Società ha per oggetto:

l'esercizio dell'attività di vendita ai clienti finali nel settore gas naturale e derivati e ogni altra attività ad essa complementare, connessa, prodromica, consequenziale o, comunque, strumentale o sinergica.

L'esercizio dell'attività di vendita ai clienti finali del settore energia elettrica e derivati ed ogni altra attività ad essa complementare, connessa, prodromica, consequenziale, o comunque strumentale o sinergica.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra, anche al di fuori dell'ambito territoriale di Palermo, direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

La Società, potrà promuovere, costituire, od assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in società, consorzi ed enti in genere, sia italiani che esteri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio .

La Società, potrà compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale o per l'espletamento delle attività comunque ad esso connesse.

La Società non potrà in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie e chiedere contributi a fondo perduto, prestiti agevolati e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

### *Art. 5 - Capitale sociale*

Il capitale della società è di € 100.000,00 (euro centomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

### *Art. 6 - Conferimenti e partecipazioni*

Le partecipazioni dei soci devono essere determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare, a titolo esemplificativo, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, che possano consentire l'acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili.

Nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e segg. c.c.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tale caso compete ai soci che non abbiano concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. L'offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi dovrà avvenire mediante procedura di evidenza pubblica.

Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alle sue disposizioni ed a quelle delle norme di legge.

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Fermo restando quanto previsto al 1° comma dell'art. 8, le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso di tutti i soci risultante da delibera assembleare e comunque con l'espressa previsione che il diritto di voto e l'eventuale diritto di opzione sono comunque esercitati dal socio titolare della partecipazione.

Il diritto agli utili spetta al socio, al creditore pignoratizio, all'usufruttuario.

Gli amministratori devono annotare il vincolo nel libro soci.

#### ***Art. 7 - Domiciliazione***

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### ***Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi***

Nell'ipotesi di costituzione di pluralità di soci, i soci che entreranno via via a far parte della società non potranno cedere, a nessun titolo, la partecipazione acquisita per un periodo di due anni dall'acquisto o dalla sottoscrizione, né

potranno porre in essere atti di disposizione di qualunque tipo aventi ad oggetto la partecipazione acquisita, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, permuta, atti costitutivi di pegno e usufrutto, donazioni, dazioni in pagamento, a pena di invalidità o inefficacia degli stessi nei confronti della società. Trascorso tale periodo, il socio che intende porre in essere qualunque atto di disposizione della propria partecipazione o di parte di essa (**Quota**) dovrà offrire in prelazione all'altro socio ("socio oblato") la Quota.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Il socio offerente che intenda trasferire o porre in essere atti di disposizione di qualunque tipo aventi ad oggetto la Quota, avrà l'obbligo di offrire la stessa in prelazione, mediante l'invio al socio oblato di una lettera raccomandata a/r (comunicazione o denunciatio).

- La comunicazione dovrà contenere l'invito, diretto al socio oblato, a esprimere il proprio interesse a rendersi cessionario della partecipazione offerta al terzo e, altresì, dovrà indicare il nome dell'aspirante terzo acquirente o beneficiario, nonché il prezzo e tutti i termini, le modalità di pagamento e le condizioni offerte dal medesimo. In caso di mancanza di corrispettivo o di corrispettivo diverso dal denaro, il socio offerente dovrà indicare nella comunicazione di cui sopra il valore in denaro della Quota che intende alienare, e ciò al fine di consentire all'altro socio di esercitare il diritto di prelazione per tale valore. Qualora il socio oblato intenda esercitare il diritto di prelazione conferitogli, esso dovrà, a pena di decadenza ed in segno di accettazione dell'offerta, darne comunicazione scritta con raccomandata a/r o con altro mezzo che dia certezza dell'avvenuta ricezione, al socio offerente entro 60 giorni dal ricevimento della "denuntiatio".

- Il socio oblato, nel comunicare la propria volontà di esercitare la prelazione, ha facoltà di contestare la congruità del prezzo offerto dal terzo rispetto al giusto valore di mercato. In tal evenienza, il giusto prezzo che il socio oblato dovrà corrispondere al socio offerente, quale corrispettivo della Quota oggetto di disposizione, sarà determinato da un terzo "arbitratore" ex art. 1349 c.c., scelto, entro 20 giorni dall'avvenuta contestazione del prezzo, di comune accordo dal socio oblato e dal socio offerente.

- In caso di mancato accordo, il terzo arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società, su istanza di una delle parti, da presentare a pena di decadenza entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione del prezzo. Gli oneri tutti dipendenti dall'attività dell'arbitratore sono a carico del socio oblato e del socio offerente nella misura di metà per ciascuno.

- L'arbitratore prescelto procederà alla valutazione della Quota messa in vendita o comunque oggetto dell'atto di disposizione, adottando i seguenti criteri:

1. La valutazione verrà effettuata secondo il metodo denominato della tecnica valutativa "misto patrimoniale-reddituale" con separata valutazione dell'avviamento;

2. il reddito da assumere a base per il calcolo dell'avviamento andrà depurato dei costi figurativi relativi alle prestazioni lavorative prestata dai soci a favore della società (ove non contabilizzati) ed ai canoni di locazione per gli immobili strumentali di proprietà della società utilizzati nello

svolgimento dell'attività sociale (se superiori agli ammortamenti contabilizzati). La quantificazione di detti costi virtuali avverrà in base alle tariffe professionali, ove esistenti o ai valori medi di mercato. L'arbitratore renderà la propria valutazione entro 60 giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico, inviandone copia al socio offerente ed al socio oblato, a mezzo lettera raccomandata a/r o comunque, con altro mezzo che dia certezza dell'avvenuta ricezione. La valutazione del terzo arbitratore avrà valore definitivo e non potrà essere soggetta a reclami, contestazioni e ricorsi. Il prezzo stabilito dall'arbitratore, quindi, sarà vincolante sia per il socio offerente che per il socio oblato.

3. Tuttavia, qualora il prezzo stabilito dal terzo arbitratore risulti superiore rispetto a quello indicato dal socio offerente nella "denuntiatio", l'acquisto verrà effettuato al prezzo indicato dal socio offerente nella predetta "denuntiatio".

- Entro 30 giorni dalla comunicazione del socio oblato dell'intenzione di esercitare il diritto di prelazione (nell'ipotesi in cui non sorga contestazione sulla congruità del prezzo) o dalla ricezione della valutazione del terzo arbitratore (nell'ipotesi di contestazione sulla congruità del prezzo), il socio offerente procederà al trasferimento della quota offerta o al compimento dell'atto di disposizione avente ad oggetto la stessa e il socio oblato procederà al pagamento del relativo prezzo secondo le modalità e le condizioni specificate nella "denuntiatio".

- Qualora entro il predetto termine di 30 giorni l'atto di trasferimento della Quota non sia stipulato per cause imputabili al socio oblato, allora il socio offerente sarà libero di procedere al perfezionamento della cessione a favore del terzo, alle condizioni e nei termini indicati nella "denuntiatio".

#### **Art. 9 Clausola di gradimento**

Qualora il socio oblato non eserciti nel termine di giorni 60 dalla "denuntiatio" del socio offerente il diritto di prelazione di cui sopra, nel medesimo termine e con le stesse modalità della denuntiatio potrà esprimere il proprio diniego di gradimento in merito al nominativo del partner individuato dal socio offerente come terzo potenziale acquirente o terzo destinatario dell'atto di disposizione.

In tale ipotesi il socio oblato sarà tenuto ad indicare, nella comunicazione con cui viene negato il gradimento, un altro soggetto, a lui gradito, disposto a rendersi acquirente o destinatario dell'atto di disposizione avente ad oggetto la Quota del socio offerente, alle stesse condizioni proposte dal terzo individuato dal socio offerente.

Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, nell'ipotesi in cui il socio oblato fosse AMG ENERGIA e qualora quest'ultima dovesse ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un terzo potenziale acquirente o terzo destinatario dell'atto di disposizione, AMG ENERGIA, in deroga a quanto previsto al secondo comma, dovrà indicare entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara, il soggetto a lui gradito, disposto a rendersi acquirente o destinatario dell'atto di disposizione avente ad oggetto la Quota alle stesse condizioni proposte dal terzo individuato dal socio offerente.

Il soggetto indicato dal socio oblato quale acquirente, potrà chiedere entro ulteriori 7 (sette) giorni dalla sua indicazione, l'intervento dell'arbitratore al

fine di determinare il giusto prezzo dell'acquisto, secondo le modalità di cui sopra.

Qualora il predetto termine di 60 giorni dalla "denuntiatio" del socio offerente dovesse trascorrere senza che il socio oblato abbia comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione, e senza che abbia, altresì, comunicato il diniego di gradimento in merito al nominativo del partner individuato dal socio offerente, quest'ultimo sarà libero di procedere al perfezionamento del trasferimento o dell'atto di disposizione avente ad oggetto la Quota, in favore del terzo individuato, alle condizioni e nei termini tutti indicati nella "denuntiatio".

Nessun diniego di gradimento potrà essere espresso dal socio oblato a seguito della comunicazione del socio offerente nell'ipotesi in cui il Partner individuato dal socio offerente come Terzo potenziale acquirente o Terzo destinatario dell'atto di disposizione, abbia tutti i requisiti di ammissione che prevedeva il bando di gara pubblicato sulla GURS n. 24 parte II del 13.6.2008.

Diritto di prelazione e clausola di gradimento disciplinati agli artt. 8 e 9 non opereranno nell'ipotesi in cui il socio ponga in essere atti di disposizione della propria Quota a favore di una società controllante o controllata direttamente o indirettamente o comunque facente parte del medesimo gruppo, dove per gruppo si intende l'insieme di società di capitali controllate da un medesimo soggetto secondo il rapporto delineato dall'art. 2359 comma 1, nn. 1 e 2, e comma 2 c.c.) (trasferimenti infragruppo).

Le deroghe di cui al precedente comma non opereranno in favore delle società cessionarie della Quota di Edison o di AMG ENERGIA in AMG GAS e il diritto di prelazione e di gradimento in favore degli stessi tornerà ad essere disciplinato dai precedenti artt. 8 e dai primi sei commi del presente art. 9.

#### *Art. 10 - Recesso*

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni concernenti:

- a) Il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società.
- b) La fusione o la scissione della Società.
- c) La revoca dello stato di liquidazione.
- d) Il trasferimento della sede all'estero.
- e) L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.
- f) Il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2468 quarto comma, c.c.
- g) L'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi individuati all'esito di procedure ad evidenza pubblica.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e segg. c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste all'art. 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo, c.c. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto va esercitato per l'intera quota di partecipazione posseduta dal socio recedente.

**Art. 11 - Il rimborso delle quote**

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso della quota è effettuato mediante acquisto da parte degli altri soci in senso proporzionale alle rispettive partecipazioni.

In alternativa il rimborso della quota può essere effettuato mediante acquisto della stessa da parte di un soggetto terzo che sia stato individuato di comune accordo dai soci o utilizzando riserve disponibili o in mancanza mediante corrispondente riduzione del capitale sociale. In tale ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo, n. 5, c.c.

**Art. 12 - Criteri di determinazione del valore delle quote.**

Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinata ai sensi del successivo art. 13.

In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

**Art. 13 - Modalità d'esercizio del diritto di recesso**

Il socio che intenda avvalersi del diritto di recesso dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo attraverso l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata in questione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della deliberazione che ne legittima l'esercizio.

La raccomandata deve, inoltre, contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, è di competenza dell'organo amministrativo informare entro 15 (quindici) giorni i soci del verificarsi di un evento legittimante l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte loro.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Le quote in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Nel libro dei soci occorre sia fatta menzione dell'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **Art. 14 - L'esclusione del socio**

E' escluso dalla Società:

- a) il socio che abbia gravemente inadempito alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- b) il socio che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o che abbia riportato una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) il socio che sia stato dichiarato fallito o sia stato sottoposto alle misure di cui all'art.416 bic. c.p.;
- d) il socio che non sia in grado di effettuare le prestazioni d'opera o di servizi connesse al contratto sociale. (2466 c.c.)

L'esclusione del socio è deliberata dagli altri soci senza che vi partecipi il socio del quale si discute l'esclusione.

La liquidazione della quota del socio escluso avverrà nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto in materia di liquidazione della quota del socio receduto con la sola impossibilità della riduzione del capitale sociale.

#### **Art. 15 - Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **Art. 16 - Soggezione ed attività di direzione e controllo**

La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è assoggettata, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, c.c.

#### **Art. 17 - Decisioni dei soci**

Sono riservate alla competenza dei soci le materie loro riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. La nomina e la revoca degli amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione salvo quanto previsto al successivo art. 22 nonché la determinazione dell'emolumento degli amministratori
3. La nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale salvo quanto previsto al successivo art. 29 nonché la determinazione del compenso dei sindaci.
4. Le modificazioni dell'atto costitutivo;

5. La decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
6. Le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
7. Le decisioni in ordine alla nomina e revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.
8. Le decisioni in merito all'esclusione del socio;
9. Le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della Società;
10. L'apertura ed il trasferimento della sede legale e della sede secondaria della Società al di fuori del comune di Palermo.
11. La costituzione di società, consorzi o enti collettivi e la partecipazione ad Associazioni di Imprese.
12. L'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali
13. L'autorizzazione alla costituzione di nuove società o all'assunzione di partecipazioni da parte delle società controllate, fermo restando che le società controllate dovranno prevedere nei propri statuti, per la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni societarie, il preventivo consenso di AMG GAS s.r.l.

***Art. 18 - Consultazione scritta, e consenso espresso per iscritto***

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi tramite deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base di:

- A) Unico documento da cui risulti chiaramente l'oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto".
- B) Pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore contabile ove nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto", provvedendo quindi a trasmettere all'organo amministrativo il documento da lui sottoscritto. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché, in tale ultimo caso, le sottoscrizioni siano apposte con firma digitale.

Tali forme di consultazione sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Tra la data della prima e dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo di tempo superiore a 15 (quindici) giorni .

La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine di cui sopra viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore, ove nominati, indicando:

- a) i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- b) la data in cui si è formata la decisione, da considerarsi quella in cui è pervenuta l'ultima dichiarazione;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro dei soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci o attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci in forma non assembleare deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione cui si riferisce. Il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

#### *Art. 19 - Assemblea*

Le decisioni in ordine ai punti 1), 4), 5), 6), 7), 8) e 10) dell'art.17 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione delle procedure di cui al R.D. n. 267 del 1942 e succ. mod. e integr..

Dovranno, altresì, essere assunte con deliberazione assembleare le decisioni per le quali ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione dandone comunicazione a tutti i soci, agli amministratori e, se nominato, al collegio sindacale, presso la sede sociale o altrove purché a Palermo. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, ove nominato.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata tramite:

lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima o ricevuta almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza e trasmessa a mezzo di servizi postali o equiparati con ricevuta di ritorno, o a mezzo raccomandata a mano o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, purché munito di regolare delega, che dovrà essere conservata presso la Società.

La delega non può essere conferita ad amministratori e ai sindaci, se nominati. In mancanza delle formalità richieste dalla legge o dallo statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, sono presenti ovvero, tramite

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza avere manifestato opposizione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio può essere convocata entro il maggior termine di cui al secondo comma dell'art. 2364 c.c.

#### *Art. 20 - Quorum costitutivi e deliberativi*

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che per particolari decisioni, richiedano diverse e specifiche maggioranze.

Possono intervenire in assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è convocata l'adunanza. In ogni caso il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla propria partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### *Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione che ne determina le modalità di svolgimento.

In ipotesi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti che lo coadiuva nella redazione del verbale e che ne cura la trascrizione sul relativo libro. Nel caso in cui il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un notaio non è necessaria la presenza del segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- a) la regolare costituzione dell'assemblea;
- b) l'identità e la legittimazione dei presenti;
- c) lo svolgimento della riunione;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o contrari;
- f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse in forma sintetica.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' pertanto necessario che:

- 1) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i mezzi e le modalità di telecomunicazione mediante i quali gli intervenuti potranno partecipare. La riunione si deve ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### *Art. 22 - Amministratori*

La società è amministrata su decisione dei soci in sede di nomina:

da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti ovvero alternativamente, da cinque componenti, compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori possono essere anche non soci e devono essere persone fisiche.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si procederà come segue:

. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal socio AMG ENERGIA s.p.a.;

. nel caso di un Consiglio di Amministrazione di 3 membri, solo il Presidente, sarà nominato dal socio AMG ENERGIA s.p.a.; nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, 1 consigliere, oltre il Presidente, sarà nominato dal socio AMG ENERGIA s.p.a.;

. nel caso di un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, 3 consiglieri compreso, l'Amministratore Delegato con delega alla gestione delle attività commerciali e industriali, sarà nominato dal socio Edison S.p.A.; nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, 2 consiglieri compreso l'Amministratore Delegato, con delega alla gestione delle attività commerciali e industriali sarà nominato dal socio Edison S.p.A.

#### *Art. 23- Durata della carica, revoca e cessazione*

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere revocati dal socio che, ai sensi dell'articolo precedente, ha diritto di nominarli nonché in presenza di giusta causa anche per decisione dei soci, ai sensi dell'art. 17 secondo comma n. 2.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per nomina dei soci e compete al socio che aveva nominato l'amministratore cessato.

Il presidente del consiglio dà comunicazione dell'avvenuta nomina a tutti i soci, agli altri amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati.

L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica si intende decaduto l'intero consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

#### *Art. 24- Consiglio di Amministrazione*

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 25, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci, ove nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, non inferiore a 2 (due) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro i superiori termini, viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, indicando:

- a) i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati indicando:

- a) i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

#### *Art.25 - Adunanze del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione, ove l'Amministratore Delegato non sia nominato, deve deliberare in adunanza collegiale in caso di richiesta di due amministratori e, comunque, in caso di decisioni che riguardano:

- a) l'approvazione del progetto di bilancio;
- b) l'assunzione di prestiti, per un valore superiore ad € 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero);
- c) la compravendita e la locazione, anche finanziaria, di beni immobili;
- d) l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di beni mobili per un valore superiore ad €100.000,00 (euro centomila e centesimi zero);
- e) l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di aperture di credito;
- f) l'assunzione e il licenziamento di dipendenti, il conferimento di incarichi a collaboratori e consulenti in genere e la determinazione dei relativi compensi;
- g) la nomina del Direttore Generale della società e la determinazione del relativo compenso.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può convocare il consiglio in adunanza collegiale anche per materie diverse da quelle superiormente indicate.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché a Palermo.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi, ove nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanze dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### ***Art.26 - Poteri dell'organo amministrativo***

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società ad eccezione delle ipotesi riservate alla competenza dei soci e fermo restando quanto stabilito all'art. 17 numeri 11), 12), 13).

Il consiglio d'amministrazione delegherà in tutto o in parte i suoi poteri relativi alla gestione delle attività commerciali e industriali, oltre a quelli che riterrà necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad un Amministratore Delegato, nominato ai sensi dell'art. 22 dello statuto.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### ***Art.27 - Rappresentanza***

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega conferita.

La rappresentanza della Società spetta anche ai Direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti e per il compimento degli atti indicati nell'atto di nomina.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione della Società, la rappresentanza spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti indicati nell'atto di nomina.

#### ***Art.28 - Compensi degli amministratori***

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa.

I soci possono, inoltre, stabilire un'indennità per la cessazione dalla carica.

#### ***Art.29 - Collegio Sindacale***

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso spettante al collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si applicano al collegio sindacale le cause di ineleggibilità e decadenza, di cui all'art. 2399 c.c.; nel caso di nomina dei sindaci non obbligatoria si applicano, comunque, le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

Per la nomina del Collegio Sindacale, si procederà come segue:

- (i) 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e un sindaco supplente saranno nominati da **Edison**;
- (ii) 1 (un) sindaco effettivo e un sindaco supplente sarà nominato da **AMG Energia**.

Qualora vengano meno uno o più sindaci per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, subentra il sindaco supplente nominato dal socio che aveva nominato il sindaco cessato, che resterà in carica sino alla nomina da parte del medesimo socio del sindaco effettivo e/o supplente necessari per l'integrazione del collegio. Nel caso di sostituzione del Presidente subentra, sino all'integrazione del Collegio Sindacale, il sindaco effettivo o, in mancanza, il sindaco supplente designato dal medesimo socio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'avvenuta nomina a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Sono attribuiti al collegio sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c., nonché quelli di cui all' art. 2409-ter c.c.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma, c.c.

Delle riunioni del collegio deve essere redatto verbale nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 25 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 30- Bilanci e utili**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### **Art. 31 - Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per decorso del termine;

- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statuarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- A) il numero dei liquidatori;
- B) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- C) a chi spetta la rappresentanza della società;
- D) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- E) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

#### **Art. 32 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale, comunicato per iscritto alla società.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico comunicati dai soci, depositati presso la sede sociale e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti l'organo amministrativo e di quello di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei sindaci;
- d) il libro delle decisioni dei possessori dei titoli di debito per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori dei titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via fax deve seguire entro e non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione del telefax, a meno che il destinatario non ne confermi per iscritto l'avvenuta ricezione via fax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

***Art. 33- Computo dei termini***

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

***Art. 34- Disposizioni applicabili.***

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per la società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: Guido Cacopardo

Franco Salerno Cardillo Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso iscrizione presso il Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informativo, n.d.r.).